

Appalti: opera il soccorso istruttorio per l'omessa dichiarazione assenza reati ostativi

Scritto da Interdata Cuzzola | 03/04/2023

Opera il soccorso istruttorio nel caso di Omessa dichiarazione assenza reati ostativi ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016): è quanto affermato dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 24 marzo 2023, n. 971.

L'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici è chiaro nell'estendere l'ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte *"le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda"* e, in particolare, ai casi di *"mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo"*: è, quindi, consentito alle amministrazioni aggiudicatrici chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 febbraio 2022, n. 1308).

Con specifico riferimento alle dichiarazioni ex art. 80 cit., occorre, in particolare, ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, *"l'omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza dei reati ostativi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 [oggi art. 80 d.lgs. n. 50/2016], lungi dal rappresentare una "falsa dichiarazione" (di per sé idonea a giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara), si configura come "mancanza di una dichiarazione sostitutiva", in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio ..."* (così Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 agosto 2017, n. 4048; in termini TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 26 ottobre 2018, n. 6324 e, più di recente, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 5 febbraio 2021, n. 457), non essendo tale omissione/carenza riconducibile alla nozione di *"irregolarità essenziali non sanabili"*, ipotesi in cui l'art. 83, co. 9, cit. non ammette il ricorso al *"soccorso istruttorio"* e che comportano l'esclusione dalla gara.